SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Valle d'Aosta

Università di Trieste

Università di Salerno

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1997.

Autorizzazione al trasferimento della concessione dei servizi di T.L.C. dalla Telecom Italia S.p.a. alla STET S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2501 e seguenti del codice civile riguardanti la fusione delle società;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la deliberazione CIPE 2 aprile 1993 concernente la determinazione dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, con il quale sono state rilasciate le concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note 002/T del 19 marzo 1997 e P/86 del 19 marzo 1997 con le quali la Telecom Italia S.p.a. e la STET S.p.a., nel comunicare che stanno procedendo alla fusione per incorporazione della prima nella seconda, hanno chiesto all'Amministrazione di rilasciare il prescritto assenso al subentro della società incorporante nella concessione di cui risulta intestataria la Telecom Italia S.p.a.;

Considerato che tale fusione risponde ai principi cui si ispira l'azione di ristrutturazione organizzativa e societaria del settore delle telecomunicazioni quali risultano definiti dal Comitato dei Ministri per le privatizzazioni con le deliberazioni del 6 agosto 1996 e 13 novembre 1996;

Rilevato che non risultano motivi ostativi al rilascio dell'assenso di cui all'art. 187 del citato codice postale a favore della società incorporante;

Udito il parere n. 552/97 emesso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 marzo 1997;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La società risultante dalla fusione per incorporazione della Telecom Italia S.p.a. nella STET S.p.a. è autorizzata a subentrare nella titolarità delle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società incorporante è tenuta a conformare il proprio statuto alle disposizioni contenute nelle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e nei provvedimenti normativi riguardanti le dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nonchè la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 245

97A3389

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1997, n. **116**.

Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) n. 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, «Attuazione della direttiva 92/50/CEE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;

Attesa la necessità di individuare i parametri di valutazione degli elementi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con decreto n. 4582/21/65 del 26 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di «servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici», di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

Art. 2.

Elementi di valutazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto;

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;.

c) certificazione di qualità;

d) prezzo;

e) termine di consegna o di esecuzione;

f) servizio successivo alla vendita;.

g) assistenza tecnica;

h) altri elementi eventualmente individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui alla lettera *b)*, indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo; qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche; valori innovativi; sicurezza e tipo di strumenti da usare.

3. Gli elementi di valutazione di cui alle lettere *c), f), g)* ed *h)* sono considerati quando esplicitamente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'elemento di cui alla lettera *e)* è considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando.

5 Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

Art. 3.

Ponderazione degli elementi

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento *a)*: da 5 a 50
elemento *b)*: da 10 a 50
elemento *c)*: da 0 a 10
elemento *d)*: da 5 a 50
elemento *e)*: da 0 a 10
elemento *f)*: da 0 a 20
elemento *g)*: da 0 a 20
elemento *h)*: da 0 a 20

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

3. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura del plichi, può suddividere gli elementi *a), b), f), g)* e *h)* in sub-elementi; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.

Art. 4.

Attribuzione del punteggio

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_iP_a + B_iP_b + C_iP_c + D_iP_d + E_iP_e + F_iP_f + G_iP_g + H_iP_h$$

ove: A_i, B_i, C_i, D_i, E_i, F_i, G_i, H_i sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente iesimo.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

P_a, P_b, P_c, P_d, P_e, P_f, P_g, P_h sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo.

2. Ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del «confronto a coppie», seguendo le linee-guida di cui all'allegato *A*.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente C_i la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di 3 anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente D_i la commissione giudicatrice utilizza una delle due formule indicate in allegato B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente E_i la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B, punto 2.

6. Ai fini della determinazione del coefficiente F_i e G_i la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai fini della determinazione del coefficiente H_i la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

Adeguamento delle norme

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Il Ministro dei lavori pubblici propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 103

ALLEGATO *A*

LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DEL METODO DEL «CONFRONTO A COPPIE»

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo per le varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ... n sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.

In caso di elementi ritenuti uguali, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

ALLEGATO B

FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. *Formula per il coefficiente D*

$$D_i = R_i/R\,(max)$$

ove:

D_i è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo

R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara

R (max) è il ribasso percentuale massimo offerto

ovvero

$$D_i = R_i/R\,(medio)$$

ove:

D_i è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo

R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara

R (medio) è la media dei ribassi percentuali.

Per i ribassi percentuali maggiori della media il coefficiente è pari a 1.

2. *Formula per il coefficiente E*

$$E_i = T_i \,/\, T\,(medio)$$

ove:

E_i è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo

T_i è la riduzione percentuale formulata dal concorrente iesimo rispetto al tempo previsto nel bando di gara

T (medio) è la media delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è pari a 1.

3. *Formula per il coefficiente H*

$$H_i = V_i/V\,(max)$$

ove:

H_i è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo

V_i è il valore attribuito al concorrente iesimo

V (max) è il valore massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 6 dell'articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera *b)*, volti a garantire, in relazione alla natuta del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità.

— La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 23 (Criteri di aggiudicazione) del citato D.Lgs. n.157/1995 è il seguente: «*b)* a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tenico, la qualità. le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo».

— Il testo degli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 157/1995 è il seguente:

«Art. 6. *(Procedure d'aggiudicazione)*. — 1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

a) il pubblico incanto;

b) la licitazione privata;

c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;

d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera *b)*, nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto».

«Art. 13 *(Capacità economica e finanziaria)*. — 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacità economica e finanziaria, contenute nell'art.13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti».

«Art. 14 *(Capacità tecnica)*, — 1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:

a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia

della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti».

«Art. 15 *(Iscrizione nei registri professionali)*. — 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certicificazione attestanti detta iscrizione.

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Sato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione».

«Art. 16 *(Completamento e chiarimento dei documenti presentati)*. — 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».

«Art. 17 *(Elenchi ufficiali di prestatori di servizi)*. — 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e le relativa classificazione.

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera *b)*, e 15 del presente decreto, nonchè dagli articoli 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (8), estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtù degli articoli 12 e 13 che precedono.

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici».

Note all'art. 1:

— Per il testo della lettera *b)*, comma 1, del citato art. 23 del D.Lgs. n. 157/1995 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'allegato 1 al citato D.Lgs. n. 157/1995 è il seguente:

«ALLEGATO 1

Categoria	DENOMINAZIONE	Numero di riferimento della CPC
1.	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passaggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione (2)	752
6.	Servizi finanziari *a)* servizi assicurativi *b)* servizi bancari e finanziari (3)	ex 81, 812, 814
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi R&S (4)	85
9.	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale e affini (5)	865, 866
12.	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiiari	874, da 82201 a 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, da telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite.

(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività nella misura in cui la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 157/1995 si veda in nota alle premesse.

97G0149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1997.

Programma di controllo per le S. Enteritidis e S. Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri a suo tempo espressi, dal Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1992 e 8 giugno 1993;

Considerato l'orientamento dell'Unione europea riguardo le strategie di lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali;

Considerato che nella genesi delle tossinfezioni alimentari le salmonelle rivestono un ruolo rilevante;

Ravvisata la necessità di sviluppare degli interventi di controllo e di profilassi a partire dagli allevamenti di galline ovaiole basati sulla profilassi igienico-sanitaria e con l'ausilio di ogni altro mezzo disponibile;

Ravvisata, altresì, la necessità di attuare dei programmi di costante sorveglianza epidemiologica su tutti gli allevamenti avicoli;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Viene attuato su tutto il territorio nazionale un programma volontario di controllo della salmonella enteritidis e salmonella typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo.

2. Gli allevatori aderenti al programma devono rispettare le condizioni igienico-sanitarie ed i controlli previsti all'allegato II.

3. Il servizio veterinario regionale o delle province autonome procede ad un censimento di tutte le aziende avicole e degli incubatoi che operano sul territorio regionale trasmettendo i dati cumulativi al Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Gli allevatori che intendono aderire al programma devono presentare richiesta ai servizi veterinari della azienda U.S.L. competente territorialmente indicando quanto previsto nell'allegato I ed utilizzando il modello riportato come allegato VI.

2. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., in accordo con l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, procede alla valutazione delle caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie ed organizzative dell'allevamento e verifica la conformità dell'azienda ai requisiti di cui all'allegato II.

3. Il servizio veterinario delle azienda U.S.L., dopo le verifiche di cui al comma precedente, redige un parere che è trasmesso insieme alla domanda presentata dall'allevatore al servizio veterinario della regione o della provincia autonoma competente.

4. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome controllano che siano rispettate le condizioni di cui al presente decreto, prima di registrare l'adesione dell'azienda al programma di controllo.

5. Le aziende inserite nel programma si impegnano a rispettare le condizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 3.

1. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome attivano su domanda degli allevatori, per territori omogenei, individuati sulla scorta delle domande pervenute, del censimento, e sulla valutazione di rischio epidemiologico, nonché dei flussi commerciali interregionali, i programmi che prevedano in aggiunta ed a supporto dei controlli igienico-sanitari riportati in allegato II o di altri già in atto negli allevamenti, l'impiego di vaccini inattivati regolarmente autorizzati all'immissione in commercio dal Ministero della sanità.

2. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome possono prevedere, al fine di sviluppare i meccanismi di esclusione competitiva, anche l'impiego, nei pulcini, di flora microbica intestinale apatogena autorizzata all'immissione in commercio dal Ministero della sanità.

Art. 4.

1. Le modalità di vaccinazione di cui all'art. 3, devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato III.

2. Il medico veterinario responsabile della realizzazione del programma comunica alla competente azienda U.S.L. gli interventi di vaccinazione eseguiti ed il tipo di vaccino impiegato.

3. Il servizio veterinario delle azienda U.S.L. informa la regione sui vaccini impiegati.

Art. 5.

1. Le aziende aderenti al programma di controllo e che hanno effettuato i controlli sanitari previsti con esito costantemente negativo, sono accreditate, a cura dei servizi veterinari delle azienda U.S.L., con la qualifica di: «Azienda aderente al programma di profilassi contro la salmonella enteritidis e salmonella typhimurium».

2. Tale qualifica non può comunque essere data prima dell'esecuzione di due controlli ufficiali con esito negativo in tutti i gruppi dell'azienda.

3. Le aziende che praticano la muta forzata devono, durante tale periodo, essere sottoposte a controlli ufficiali secondo quanto riportato nella lettera *g)* del paragrafo III dell'allegato II.

4. Gli accertamenti in autocontrollo dovranno essere eseguiti presso una delle sedi degli Istituti zooprofilattici sperimentali o in alternativa presso un laboratorio accreditato al funzionamento secondo gli standards internazionali EN 45000.

Art. 6.

1. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome in collaborazione con gli osservatori epidemiologici veterinari, ove istituiti, o con gli Istituti zooprofilattici sperimentali valutano l'andamento del programma per zone omogenee in base ai mezzi di profilassi diretta e indiretta impiegati ed in base ai risultati dei controlli effettuati conformemente al paragrafo III dell'allegato II, con particolare riferimento a quelli effettuati al primo giorno di vita, a due settimane prima dell'entrata in deposizione, nel periodo di muta forzata nonché ad altri eventuali controlli ritenuti necessari.

2. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, inviano una relazione sull'andamento del programma, in base alle risultanze di cui al precedente comma, indicando il numero delle aziende che hanno aderito al programma ed il numero delle aziende accreditate.

Art. 7.

1. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome con gli osservatori epidemiologici veterinari, ove istituiti, o con gli Istituti zooprofilattici sperimentali elaborano un piano regionale per la sorveglianza e la ricerca delle salmonelle negli allevamenti avicoli, esteso a tutti gli indirizzi produttivi e tenendo conto delle caratteristiche dell'avicoltura regionale.

2. Nell'elaborazione dei piani di sorveglianza devono essere definiti e predisposti gli aspetti di collaborazione con i servizi di igiene pubblica e gli osservatori epidemiologici medici regionali ove istituiti, per gli opportuni flussi informativi.

3. Il piano va trasmesso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero del sanità.

4. Il Ministero della sanità avvalendosi del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria ed in collaborazione con il laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità, identifica gli indici e gli indicatori per la valutazione dei piani, dei loro risultati e dei relativi flussi informativi.

5. Le regioni e le province autonome comunicano annualmente i risultati dei piani al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblcia italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 101

ALLEGATO *I*

I. ADESIONE VOLONTARIA DEI PRODUTTORI AL PROGRAMMA DI CONTROLLO

1. Il titolare dell'azienda che intende aderire al programma, deve presentare formale richiesta al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio di seguito denominato servizio veterinario ufficiale, indicando:

a) dati anagrafici dell'insediamento produttivo, del titolare dell'azienda e del conduttore dell'allevamento;

b) caratteristiche strutturali, produttive e gestionali dell'impianto (numero e tipo ricoveri, numero animali, indirizzo produttivo, organizzazione aziendale, provenienza dell'alimento, etc.);

c) il veterinario responsabile della realizzazione del programma, specificando la natura del rapporto professionale con l'azienda;

d) il laboratorio di analisi, di cui al comma 4 dell'art. 5, in cui vengono effettuati gli esami nell'ambito del programma di controllo che devono comunque essere eseguiti secondo le metodiche riportate nell'allegato V.

2. Il titolare dell'azienda ed il veterinario responsabile del programma devono impegnarsi formalmente a:

a) applicare i controlli e le misure sanitarie previste dal programma;

b) riportare in un apposito registro, a disposizione del servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio, i risultati degli accertamenti di laboratorio effettuati;

c) comunicare al servizio veterinario ufficiale competente per territorio la data di accasamento di nuovi animali, con almeno 48 ore feriali di anticipo, indicando la consistenza della partita e l'allevamento o l'incubatoio di origine;

d) segnalare al servizio veterinario ufficiale i risultati sfavorevoli per salmonella enteritidis o salmonella typhimurium degli esami di laboratorio effettuati nell'ambito del programma di controllo;

e) adottare tempestivamente, in caso di isolamento di salmonella enteritidis o typhimurium negli animali di gruppi sottoposti a controllo, appropriate misure igienico-sanitarie per limitare i rischi di una loro diffusione ad altri allevamenti ed all'uomo.

Il servizio veterinario ufficiale, ricevuta la comunicazione di cui al punto *d)*, dispone delle opportune misure da adottare e preleva i campioni conformemente alla lettera *c)*, paragrafo III, allegato II, che sono esaminati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per la conferma della diagnosi. Le uova degli animali dei gruppi di volatili risultati positivi per salmonella enteritidis o typhimurium devono essere distrutte in loco o trasferite previa appropriata marcatura degli imballaggi o contenitori (riportanti in numero di riconoscimento dello stabilimento destinatario) e sotto controllo veterinario, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per esservi sottoposte a trattamento termico ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 o smaltite ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Tale provvedimento decade dopo l'esecuzione di due controlli ufficiali con esito negativo.

ALLEGATO *II*

REQUISITI STRUTTURALI E LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER GLI ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE ADERENTI AL PROGRAMMA DI CONTROLLO.

I. *Requisiti degli allevamenti.*

Pollastre ed ovaiole in deposizione:

a) i locali di allevamento per i quali viene richiesta l'adesione al programma e le relative strutture (compresi i silos, i sistemi di alimentazione, le linee di raccolta uova etc.) devono essere costruiti e congegnati in modo da consentire un'efficace azione di pulizia, lavaggio e disinfezione e gestiti secondo il criterio del tutto pieno tutto vuoto;

b) i capannoni devono essere forniti di reti di protezione antipassero;

c) nella zona servizi antistante i ricoveri e, comunque, prima dell'accesso agli animali, debbono essere previste attrezzature che consentano il lavaggio disinfezione delle mani e delle calzature e la possibilità di indossare calzature di protezione;

d) vestiario o vestiti di protezione e calzari devono essere tenuti a disposizione del personale;

e) il magazzino per la raccolta e lo stoccaggio delle uova e dei materiali di imballaggio deve essere fisicamente separatò dai pollai e deve essere dotato di una sala per la conservazione temporaneà delle uova in condizioni di temperatura di 4° C. ed igiene controllata;

f) la sala di conservazione delle uova deve essere sottoposta a pulizia e disinfezione almeno una volta la settimana.

II. *Personale.*

a) La responsabilità della conduzione dell'allevamento deve essere affidata a persona nominativamente designata dal titolare.

b) Il personale che opera in allevamento non deve venire a contatto con polli o altri volatili ne deve possederne. Prima di entrare nell'unità produttiva, deve comunque utilizzare il vestiario di cui al precedente paragrafo I. lettera *d).*

c) Il personale deve possedere sufficienti conoscenze tecniche ed igienico-sanitarie in ordine al tipo di allevamento praticato ed al mantenimento degli impianti e delle attrezzature per il perseguimento delle migliori condizioni igieniche.

d) Alla raccolta e lavorazione delle uova non deve essere adibito personale addetto all'allevamento. In casi particolari, o ove ciò non sia possibile, può essere utilizzato il medesimo personale a condizione che questo, prima di recarsi alla lavorazione delle uova, provveda al cambio di vestiario ed al lavaggio e disinfezione delle mani.

e) Il personale addetto ai controlli ufficiali deve fare uso del vestiario di protezione e dei calzari tenuti a disposizione dell'azienda ed adottare comunque le misure di protezione igienico-sanitarie attivate nell'allevamento.

III. *Controlli sanitari.*

1. Il titolare dell'allevamento deve impegnarsi a far prelevare, a sue spese, i campioni da far analizzare nel laboratorio indicato nella domanda secondo le metodiche indicate nell'allegato V. In ogni gruppo i campioni devono essere prelevati rispettando i livelli minimi di campionatura di seguito riportati:

a) almeno dieci giorni prima dell'accasamento: esecuzione di tamponi ambientali su pareti, gabbie, ventilatori, mangiatoie, attrezzi vari nei punti imbrattati da residui di feci, mediante tamponi singoli costituiti da bacchette flessibili di plastica o di legno lunghe circa 10 cm e portanti ad una estremità del cotone idrofilo imbevuto di terreno costituito da latte scremato a doppia concentrazione. Controllo degli animali sinantropici eventualmente presenti all'interno o nelle vicinanze dell'allevamento (uccelli stanziali, piccoli roditori, insetti etc.); dimensionare il campione in relazione all'entità delle strutture e all'entità numerica della fauna presente nella zona;

b) 1 giorno (accasamento): prelievo delle carte che rivestono il fondo delle scatole di trasporto (1 carta ogni 500 pulcini, fino ad un massimo di 10 carte), di tutti i pulcini morti all'arrivo e di almeno 60 pulcini vivi. Su questi ultimi deve essere effettuata anche la ricerca di sostanze inibenti secondo la metodica riportata in allegato IX. La positività per salmonella enteritidis o typhimurium o per sostanze inibenti comporta l'esclusione del gruppo dal programma;

c) 4 settimane (prima dell'eventuale intervento vaccinale): prelevare gli animali morti, soggetti di scarto e un campione composito di feci o di tamponi cloacali: Questo campione deve essere costituito da n. 60 tamponi cloacali o n. 60 prelievi separati di feci fresche, ciascuno dei peso di almeno 1 grammo, effettuati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili; prelievo di almeno 30 campioni di sangue per l'esecuzione di esami sierologici nei confronti di salmonella enteritidis e typhimurium; in caso di positività sierologica, si effettua un controllo ufficiale batteriologico (secondo le indicazioni sopra riportate), se la positività è confermata batteriologicamente il gruppo è escluso dal programma;

d) 12 settimane: prelievo di volatili morti, soggetti di scarto e un campione composito di feci o tamponi cloacali prelevato secondo quanto previsto alla precedente lettera *c);*

e) 2 settimane prima dell'entrata in deposizione: volatili morti, soggetti di scarto, un campione composito di feci fresche e/o tamponi cloacali, raccolto seguendo le modalità di cui alla precedente lettera *c),* e, nel caso sia stata autorizzata la vaccinazione dei soggetti, 30 campioni di sangue prelevati da altrettanti soggetti vaccinati per verificare l'efficacia del trattamento immunizzante;

f) fase di deposizione - ogni 10 settimane: volatili morti, soggetti di scarto e un campione composito di feci fresche e/o tamponi cloacali raccolto seguendo le modalità di cui alla precedente lettera *c);* ogni 20 settimane prelievo di 30 campioni di sangue per l'esecuzione di esami sierologici tendenti ad accertare la persistenza della immunità vaccinale;

g) in fase di muta forzata prelievo di volatili morti, soggetti di scarto e un campione composito di feci o tamponi cloacali prelevato con le modalità previste alla precedente lettera *c);*

h) in fase di deposizione devono essere effettuati controlli per verificare la presenza di salmonelle nelle uova e la carica mesofila totale secondo le modalità allegate, nonché la verifica delle condizioni igieniche della sala mediante tamponi ambientali.

2. I campioni effettuati al momento dell'accasamento (1 giorno di vita) e due settimane prima dell'entrata in deposizione e durante la muta forzata sono prelevati a cura del servizio veterinario ufficiale competente per territorio ed esaminati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente ai fini della valutazione dell'efficacia del programma e del conferimento della qualifica, ed utilizzando il modello di cui all'allegato VII. Quest'ultimo comunica gli esiti delle analisi al Servizio veterinario ufficiale ed all'azienda utilizzando il modello che figura quale allegato VIII.

IV. *Disinfezioni e disinfestazioni.*

a) L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

b) Dopo la partenza degli animali i locali occupati dall'unità produttiva e le relative attrezzature sono puliti, lavati e disinfettati.

c) Almeno sette giorni prima dell'arrivo dei nuovi animali, debbono essere eseguiti controlli ambientali per verificare l'efficacia delle disinfezioni.

d) Un vuoto sanitario deve essere osservato prima dell'immissione dei volatili nella unità di allevamento. Comunque l'immissione è consentita solo dopo che i controlli eseguiti abbiano dato esito negativo.

e) Tutti i materiali di scarto (imballaggi, sacchi, ecc.) debbono essere distrutti e le lettiere e le deiezioni trattate secondo le norme vigenti.

f) Debbono essere effettuate periodiche derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni utilizzando le metodiche ritenute più efficaci, anche all'esterno dei ricoveri. Tali interventi devono essere registrati.

g) Le spoglie degli animali debbono essere conservate in appositi contenitori, raccolte ed inviate alla distruzione secondo le disposizioni delle autorità sanitarie.

ALLEGATO *III*

I. PROGRAMMA DI VACCINAZIONE

1. I trattamenti immunizzanti devono essere eseguiti sotto il controllo veterinario.

Debbono essere effettuati almeno due interventi vaccinali con vaccino inattivato contro la salmonella enteritidis e/o typhimurium.

Il primo intervento si effettua di regola sulle pollastre fra la quarta e la sesta settimana di vita e comunque non prima dell'esito di un esame sierologico.

Il secondo intervento va effettuato oltre la 14ª settimana di età.

I dati relativi al trattamento immunizzante ed ai risultati degli esami batteriologici e sierologici relativi alla risposta vaccinale devono essere comunicati al competente servizio veterinario ufficiale.

2. Gli allevamenti vaccinati che alla fine del ciclo produttivo risultassero negativi a tutti i controlli eseguiti per salmonella enteritidis e typhimurium, possono essere sottoposti alla muta forzata e rivaccinati prima del nuovo ciclo produttivo con uno o due interventi di richiamo; durante la nuova fase produttiva saranno effettuati i controlli come previsto per il precedente ciclo.

ALLEGATO IV

I. ESAME DEI CAMPIONI PRELEVATI PER LA RICERCA DELLA SALMONELLA

1. I campioni prelevati in allevamento per l'invio al laboratorio devono essere identificati indicando:

data prelievo;

tipo e numero campioni prelevati;

nome del responsabile dell'allevamento e del veterinario responsabile dei programma;

nome ed indirizzo dell'allevamento, specificando il gruppo di animali da cui i campioni sono stati prelevati;

riportare sulla richiesta: «Ricerca di salmonella enteritidis e typhimurium»; eventuali interventi terapeutici effettuati sugli animali, schema vaccinale previsto ed interventi vaccinali già eseguiti.

2. Gli esami microbiologici devono essere effettuati utilizzando la metodica riportata nell'allegato V.

3. I campioni di feci fresche o i tamponi cloacali possono essere esaminati dopo essere stati raggruppati in pool costituiti al massimo da 10 campioni di feci (60 campioni = 6 pool).

La eventuale positività ai test sierologici effettuati prima della vaccinazione del gruppo deve essere confermata dall'isolamento di salmonella enteritidis o typhimurium.

ALLEGATO V

I. RICERCA DELLA SALMONELLA NELLE FECI

1. Le feci, prelevate con cucchiai sterili o mediante tamponi e poste in adatti recipienti, devono essere seminate entro due ore dal prelievo, altrimenti devono essere conservate in terreni di trasporto fra i quali si consiglia quello di Amies (6 ml) che viene mescolato con un egual volume di feci, mentre i tamponi vengono direttamente immersi in esso.

In laboratorio il campione di feci viene direttamente seminato in terreno di arricchimento Rappaport-Vassiliadis (RV) nel rapporto di 1:10 e nel brodo selenite-cistina (10/100) mentre i tamponi vengono immersi direttamente in provette con 10 ml degli stessi terreni.

Se il campione è in terreno di trasporto, semimare 2 ml di sospensione feci+terreno in 10 ml di Rappaport-Vassiliadis.

I terreni seminati vengono incubati a 41 °C per 15-18 ore; segue un isolamento su Brilliant green agar (BGA) ed un altro terreno selettivo-differenziale a scelta fra i seguenti: Desossicolato-citratolattosio agar (DCLA), Hektoen agar (HA), Xilosio-lattosio-desossicolato-agar (XLDA), incubando le piastre per 24-48 ore a 37 °C ed effettuando una prima lettura a 24 ore.

II. RICERCA DELLA SALMONELLA NEGLI ORGANI

1. Gli organi prelevati da soggetti morti o sacrificati (fegato, rene, ovaie, intestino cieco, ovidutto) vengono raccolti in pool per soggetto o per organo (almeno 25 g), pesati ed omogeneizzati in mixer con 9 parti di acqua peptonata tamponata (BPW). L'omogenato si versa in una beuta sterile da 300 ml e si incuba a 37 °C per 24 ore. Segue un arricchimento in Rappaport-Vassiliadis (0,1 ml/10) e Brodo selenito-cistina (10 ml/100), incubando il primo a 41 °C per 15-18 ore e il secondo a 37 °C per lo stesso tempo. Dai due terreni di arricchimento si esegue un isolamento su BGA e su un altro terreno a scelta, come indicato per le feci, incubando a 37 °C per 48 ore ed eseguendo una prima lettura a 24 ore.

III. RICERCA DELLA SALMONELLA NELLE UOVA

1. Lavare e disinfettare il guscio delle uova, quindi separare sterilmente il contenuto dell'uovo dal guscio facendolo defluire attraverso la camera d'aria; omogeneizzare in mixer con BPW nel rapporto di 1:10 ed incubare a 37 °C per 18-24 ore (prearricchimento).

L'arricchimento e l'isolamento si eseguono come indicato al punto *II.*

IV. RICERCA DELLA SALMONELLA NEI MANGIMI

1. Il prelievo dei mangimi dai grossi recipienti, (silos, sacchi etc.) si effettua con particolari sonde (sonda Nobbe) per piccoli recipienti e sufficiente la tecnica del sacchetto rovesciato. Dai campione si prelevano 50 g e si versano in una beuta da 1000 ml contenente 500 ml di BPW, incubando per 24 ore a 37 °C, dopo aver omogeneizzato la sospensione per 1 ora su shaker. Segue un arricchimento in Rappaport-Vassiliadis (0,1/10) e in brodo selenito-cistina (10/100) incubando il primo a 41 °C per 15-18 ore e il secondo a 37 °C per lo stesso tempo, quindi un isolamento su BGA e un altro terreno a scelta, come indicato al punto *II.*

V. ANALISI DELLE COLONIE E IDENTIFICAZIONE

Su BGA le colonie di salmonella si presentano di dimensioni medio-grandi, biancorosate, traslucide, con intenso alone di viraggio rosso-viola per alcalinizzazione del terreno. Le specie del genere Proteus appaiono ugualmente biancorosate ma sono più gracili e con alone di viraggio meno intenso.

I coliformi lattosio positivo appaiono gialli.

Su DCLA le salmonelle si presentano piccole, rugiadose, incolori e con centro nero. I coliformi lattosio positivi lenti fermentatori danno colonie incolori con centro rosso, i lattosio positivi rapidi danno colonie rosse, le specie del genere Proteus danno colonie incolori, le klebsielle danno colonie mucose, grandi, rosse. Su Hektoen agar le salmonelle appaiono blu-verdi, con o senza centro nero.

Su XLDA le salmonelle appaiono rosse.

Da entrambi i terreni scelti per l'isolamento si prelevano almeno 5 colonie fra le più tipiche e si seminano su terreno di Kligler per infissione nel fondo e rigo centrale sulla parte inclinata. Incubare per 24 ore a 37 °C. La salmonella su tale terreno fermenta il glucosio facendo virare al giallo il fondo mentre la parte inclinata resta invariata o alcalinizza leggermente. Si osserva spesso annerimento diffuso per la produzione di H_2S. Colture in Kligler con reazione diversa devono essere scartate. La conferma della diagnosi di salmonella viene fatta biochimicamente con le gallerie API 20 E e sierologicamente con i sieri immuni anti-salmonella reperibili in commercio.

VI. CONTROLLI IGIENICI SULLE UOVA: CARICA MESOFILA TOTALE

Partendo dalla sospensione 1/10 utilizzata per il prearricchimento in BPW, effettuare alcune diluizioni in base 10 con soluzione fisiologica triptonata e seminare 1 ml di ciascuna diluizione in doppio in piastre di tryptose agar o trypticase agar, incubando per 48 ore a 37 °C. Le uova, conservate in buone condizioni igieniche, sono quasi sterili.

VII. CONTROLLI SIEROLOGICI

Come indicato nel paragrafo III - Controlli sanitari - dell'allegato II vengono effettuati prelievi di sangue da almeno 30 soggetti per seguire l'andamento della produzione di anticorpi a seguito della vaccinazione.

A tale scopo usare una delle seguenti tecniche a seconda del vaccino utilizzato:

1) test rapido di agglutinazione su vetrino con antigene colorato per pullurosi che cross-reagisce con salmonella enteritidis, prelevando almeno 2 ml di sangue con siringa dalla piega dell'ala e lasciando sierare;

2) test di sieroagglutinazione lenta in provetta o in micrometodo. Diluire i sieri per raddoppio fino a 1/320, in doppia serie, quindi aggiungere a parti uguali (0,25+0,25) l'antigene somatico e l'antigene flagellare ciascuno per ogni serie. Il primo si allestisce raccogliendo

la patina batterica di una coltura del ceppo in esame su agar nutritivo con 2 ml di alcol assoluto, facendo agire per 4-6 ore a temperatura ambiente, quindi centrifugando e sostituendo l'alcol con soluzione fisiologica fenolata 0,5% in modo da ottenere una concentrazione di circa 10^8/ml; il secondo si prepara esaltando la mobilità del ceppo su agar molle (0,3%), coltivando in brodo nutritivo per 12-18 ore a 37 °C ed inattivando con formaldeide (0,5%).

3) test Elisa per salmonella enteritidis.

Allestire un test Elisa indiretto aderendo l'antigene ai pozzetti di una piastrina microtiter. Esistono in commercio svariati tipi di antigene, quali LPS, antigeni flagellari, antigeni fimbriali, proteine esterne di membrana, etc. Il più usato è il lipolisaccaride (LPS). Saturare le piastrine con sieroalbumina bovina (BSA) al 2% in PBS. Distribuire quindi i sieri da testare diluiti serialmente e i rispettivi controlli positivi e negativi; aggiungere anti-gammaglobuline di pollo coniugate con fosfatasi alcalina ed il relativo substrato. Bloccare la reazione con una soluzione stoppante e leggere l'assorbenza con un lettore automatico a 450 nm.

Controlli. Allestire un siero di controllo positivo mediante inoculazione intramuscolare di 4 pulcini SPF di una settimana con una sospensione 10^6 di S. enteritidis; allestire un siero di controllo negativo costituito da un pool di sieri provenienti da almeno 50 pulcini di una settimana sicuramente indenni da infezione da salmonella.

ALLEGATO VI

Fac-simile di domanda

Spettabile Azienda sanitaria locale - Servizi veterinari
....
....

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
e residente .... prov. ....,
in qualità di titolare dell'allevamento di (specificare se di pollastre o di galline o di ambedue) ....
sito in .... prov. ....,
condotto dal sig. ....
nato a .... prov. ....
il ...., e residente in ....
visto il decreto ministeriale n. ....

Chiede

di aderire al programma di controllo per la salmonella enteritidis e la salmonella typhimurium.

Chiede inoltre di essere inserito nel programma regionale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale in esame comunicando altresì di voler impiegare, in affinità ai controlli igienico-sanitari già previsti dal piano l'uso di

☐ vaccino
☐ flora

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:

1) l'insediamento produttivo consiste di .... unità produttive (indicare il numero di capannoni) che rispondono ai requisiti previsti nell'allegato II, punto 1 del decreto ministeriale ....;

il numero medio annuo di galline (o di pollastre) presenti in allevamento è di .... capi circa (pari a .... per capannone);

le galline vengono allevate in batteria (oppure: le pollastre vengono allevate ....);

la superficie totale utilizzabile di ciascuna unità produttiva è pari a mq ....;

al ricovero e cura degli animali provvedono n. .... addetti;

il mangime viene fornito da .... ;

2) L'azienda segue già un piano di profilassi igienico sanitaria ☐ SI ☐ NO

Se si, indicare il tipo di piano ....
.... ;

3) Il veterinario responsabile della realizzazione del programma è il dott. ....
nato a ....,
e residente in .... prov. ....
(indicare se dipendente o consulente esterno);

4) Il laboratorio accreditato presso cui verranno effettuati gli esami previsti dal decreto ministeriale .... è: ....

Si riporta in allegato la dichiarazione del laboratorio sulle metodiche microbiologiche e sierologiche utilizzate.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ....
ed il veterinario responsabile dott. ....
si impegnano formalmente a:

- rispettare e far rispettare le linee guida comportamentali che figurano nell'allegato II, punto 2, del decreto ministeriale ....;
- riportare in un apposito registro, a disposizione del servizio veterinario di codesta Azienda U.S.L., i risultati degli accertamenti di laboratorio effettuati;
- comunicare al settore veterinario di codesta Azienda U.S.L. la data di accasamento di nuovi animali, con almeno 48 ore feriali di anticipo, indicando la consistenza della partita e l'allevamento (o l'incubatoio) di origine;
- segnalare al servizio veterinario i risultati sfavorevoli per salmonella enteritidis e typhimurium degli esami di laboratorio effettuati nell'ambito del programma di autocontrollo.

Firma del titolare

....

Firma del veterinario responsabile

....

ALLEGATO VII

Modello da utilizzare
per la trasmissione dei campioni

All'istituto zooprofilattico di ....

Ai sensi dell'allegato II, paragrafo 3, del decreto ministeriale .... si trasmettono, per la ricerca di:

☐ salmonella enteritidis
☐ salmonella typhimurium
☐ sostanze inibenti (limitatamente ai pulcini)

i seguenti campioni che sono stati prelevati a cura del veterinario responsabile dott. ....
il giorno .... alle ore .... presso l'allevamento ....
.... sito in ....
unità produttiva n. ...., autorizzato all'attuazione del programma di controllo per la S. enteritidis e la S. typhimurium:

- carta scatole n. ....
- pulcini morti all'arrivo n. ....
- pulcini vivi n. ....
- pollastre morte n. ....
- pollastre di scarto n. ....
- feci fresche campioni n. ....
- tamponi cloacali n. ....
- campioni di sangue n. 30
- campioni prelevati durante la fase di muta forzata ....

Eventuali interventi vaccinali già eseguiti: .... in data ....

Schema vaccinale previsto: ....

Eventuali interventi terapeutici effettuati: ....

Timbro e firma del responsabile del Servizio veterinario della A.S.L.

Data e ora di consegna ....

ALLEGATO VIII

Al servizio veterinario della A.S.L. di ....

Alla ditta ....

PROGRAMMA DI CONTROLLO PER LE SALMONELLE ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM NEGLI ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO.

Esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati presso l'allevamento .... sito in ...., unità produttiva n. ....

Salmonella enteritidis: ....

Salmonella typhimunum: ....

Sostanze inibenti (limitatamente ai pulcini): ....

Esiti esami sierologici sul sangue: ....

Timbro e firma del responsabile del laboratorio

ALLEGATO IX

RICERCA DI INIBENTI

Il metodo permette di rilevare la presenza di sostanze antibatteriche nei mangimi, carni, uova ed eventuali altre matrici.

I campioni vengono saggiati su terreni colturali agarizzati insemenzati con diversi microrganismi.

La presenza di sostanze antibatteriche è rilevata dalle formazioni di un alone di inibizione della crescita dei microrganismi.

1. *Ceppi di riferimento:*
   a) B. subtilis BGA = Sensibili ai sulfamidici;
   b) B. cereus K250 = Resistente alle tetracicline;
   c) B. cereus ATCC 11778 = Sensibile alle tetracicline;
   d) M. luteus = Sensibilità generale.

2. *Terreno colturale:*
   nutrient agar g 25;
   glucosio g 4;
   NaCI g 10;
   fosfato potassico monobasico g 1;
   H_2O distillata cc 1000;
   pH 7,2.
   Distribuire 13 ml in provette e autoclavare a 121 ^{0}C per 15',

oppure:
   terreno (Biolife 2450);
   biomeat g 6,25;
   estratto di lievito g 3,75;
   glucosio g 4,00;
   NaCll g 10,00;
   potassio fosfato bibasico g 1,00;
   agar g 13,00;
   H_2O distillata ml 1000,
   pH finale 7,2.
   Distribuire 13 ml in provette e autoclavare a 121 ^{0}C per 15'.

3. *Conservazione dei ceppi:*

Insemenzare Tryptic Soy Agar a becco di clarino con una sospensione di microrganismi ed incubare a 30° per 24h. Conservare le colture in frigorifero a + 4 ^{0}C. Trapiantare ogni 20 giorni circa.

Terreno di coltura:
   tryptic casein bios g15;
   soia peptone g 5;
   NaCl g 5;
   agar g 15;
   H_2O distillata ml 1.000,
   pH 7,2,
Sterilizzare a 121 ^{0}C per 15'.

4. *Preparazione delle sospensioni di spore di B. subtilis e B. cereus:*

Insemenzare con una sospensione ricca di cellule di B. subtilis e B. cereus (ottenuta raccogliendo la patina nei tubi a becco di clarino (3) con 4 cc di soluzione fisiologica) l'agar nutritivo (4.1) distribuito in bottiglie di Roux (300 ml) e incubare a 30 ^{0}C per 10 giorni e raccogliere la patina con 15 ml di etanolo al 20% e omogeneizzare. (Circa 10^7 germi/ml).

4.1 Terreno per la preparazione delle spore:
   glucosio g 1;
   peptone triptico g 10;
   estratto di carne g 1,5;
   estratto di lievito g 3;
   agar g 30;
   tween 80 ml 1;
   tampone fosfato pH 5,5 ml 10;
   acqua distillata fino a ml 1000;
   pH dopo sterilizzazione 5,8.

5. *Preparazione della sospensione M. luteus:*

Seminare due provettoni contenenti agar nutritivo (5.1) con il ceppo e incubare a 37 ^{0}C per 24h. Per l'allestimento delle piastre si deve impegnare una coltura preparata di recente.

5.1 Terreno per asporigeni:
   infliso di cuore di bue g 5,0;
   infliso di cervello g 12,5;
   peptone g 10,0;
   NaCl g 5,0;
   glucosio g 2,0;
   Na_2HPO_4 g 2,5;
   acqua ml 1.000;
   pH 7,4.

6. *Sospensioni d'uso:*

Le sospensioni alla concentrazione di 10^7 germi/ml già pronte, da utilizzare per la semina dei terreni, si possono conservare alla temperatura di +5 ^{0}C per almeno 5 mesi.

L'agar-germi (8) pronto per l'uso si può conservare a +5 ^{0}C per 10 giorni ca.

7. *Soluzione di trimethoprim:*

Il trimethoprim è aggiunto al terreno per aumentare la sensibilità nei confronti dei sulfamidici.

Disciogliere 10 mg di trimethoprim in 10 ml di etanolo e agitare fino a completo discioglimento.

Diluire ulteriormente fino 1:200 con acqua distillata fino alla concentrazione di 5 µg/ml. Per ogni 100 ml di terreno colturale aggiungere 1 ml di soluzione di trimethoprim (0,05 µg TMP/ml agar).

8. *Preparazione delle piastre:*

8.1 Depositare su piastre Petri 0,2 ml per ogni ceppo atterico in modo da avere una concentrazione di 10^4 spore/ml. e colonie/ml.

8.2 Sciogliere il terreno di coltura preparato in precedenza in provette (2), raffreddarlo a 50^0, depositarlo nelle piastre e mescolarlo con i ceppi.

8.3 Far raffreddare le piastre.

A) Inibenti nelle carni:

a) depositare in ogni piastra preparata (7) un pezzetto di muscolo, rene o fegato del diametro di 8 mm circa;

b) incubare le piastre con i ceppi B. subtilis e B. cereus alla temperatura di 30 ^{0}C, e quelle con M. luteus a 37 ^{0}C per 24 ore.

Interpretazione dei risultati: sono ritenuti positivi per inibenti i campioni che presentano un alone di inibizione > 2 mm.

B) Inibenti nelle uova:

separare tuorlo e albume;

diluire ciascuno 1:3 in tampone fosfato-metanoio (2:1) (9);

omogenare e congelare i campioni;

scongelarli e centrifugarli a 4.000 g per 15';

riscaldare i campioni a 65 ^{0}C per 15' per inattivare il lisozima;

fare in ciascuna piastra preparata (8) due pozzetti per campione, seminando in uno 0,2 ml di albume e nell'altro 0,2 ml di tuorlo;

incubare le piastre con i ceppi B. subtilis e B. cereus alla temperatura di 30 ^{0}C, e quelle con M. luteus a 37 ^{0}C per 24 ore.

Interpretazione dei risultati: sono ritenuti positivi per inibenti i campioni che presentano un alone di inibizione > 2 mm.

C) Inibenti nei mangimi.

9. *Estrazione.*

Tre aliquote da 10 g del mangime vengono aggiunte rispettivamente a 50 ml di ciascun solvente di estrazione (10).

Le mescolanze vengono mantenute a temperatura ambiente per almeno 2h.

Preparare le piastre secondo il punto 8.

Praticare nello spessore dell'agar 3 pozzetti per piastra del diametro di 13 mm.

Depositare in ogni pozzetto 0,1 ml di ciascun estratto.

Incubare le piastre con i ceppi B. subtilis e B. cereus alla temperatura di 30 ^{0}C, e quelle con M. luteus a 37 ^{0}C per 24 ore.

Interpretazione dei risultati: sono ritenuti positivi per inibenti i campioni che presentano un alone di inibizione > 2 mm.

10. *Preparazione dei solventi:*

tampone fosfato-bicarbonato (pH 8):

fosfato bipotassico g 16,73;

fosfato monopotassico g 0,523;

carbonato monosodico g 20;

acqua distillata fino a cc 1.000.

Solvente 1 = metanolo + tampone bicarbonato pH 8 (1:1) (v:v).

Solvente 2 = acqua distillata + tampone bicarbonato pH 8 (3:7) (v:v).

Solvente 3 = metanolo.

97A3325

DECRETO 27 marzo 1997.

Rettifica al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 28 novembre 1996 concernente «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 28 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, con cui sono state apportate modifiche alla classificazione di alcune specialità medicinali;

Vista in particolare la modifica apportata alla classificazione della specialità medicinale Innovel della ditta farmaceutica Roche che, in attuazione del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 30 settembre 1996, è stata classificata in classe *c)* per le due confezioni 1 fiala 5 mg e 1 fiala 15 mg;

Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 1 al provvedimento citato è stata indicata la confezione «10 fl da 15 mg» anziché la confezione «1 fl da 15 mg» della specialità medicinale Ipnovel;

Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco, del 28 novembre 1996, concernente «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996

di riclassificazione dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, la frase «10 fl 15 mg - AIC 026109049» viene modificata in «1 fl 15 mg - A.I.C. n. 026109049».

2. Resta invariata ogni altra disposizione recata dal citato provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

97A3327

DECRETO 1° aprile 1997.

Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 «Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1994 «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina»;

Visto il decreto 16 agosto 1995 «Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I»);

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996;

Considerata la necessità di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini;

Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;

Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori;

Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Su tutto il territorio nazionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati.

2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presene negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. Inoltre in deroga a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982, art. 3, ed esclusivamente negli animali da ingrasso, possono essere utilizzati i vaccini attenuati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio.

4. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) suini: tutti i suidi allevati;

b) verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

c) verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta;

e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà ma non ha ancora partorito;

f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione;

g) suino da ingrasso: un suino dall'età di nove settimane alla macellazione;

h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;

i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello;

j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;

k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7;

l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio;

m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio.

Art. 3.

1. Il programma vaccinale deve essere conforme a qunto stabilito dall'allegato II che è parte integrante del presente decreto.

2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.

3. Qualora si verifichino comprovate necessità territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinché le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati.

4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unità sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.

1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III.

2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova.

3. La scheda di cui al comma 1 verrà aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento.

4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.

Art. 5.

1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V.

2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, asicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V.

3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI.

4. Il solo riscontro di sieropositività alla glicoproteina E, non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria.

5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.

Art. 6.

1. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la trasmettono al Ministero della

sanità, il quale se ne avvale ai fini della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di ulteriori o divesi interventi.

Art. 7.

1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presene decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII.

2. In deroga al comma precedene, le regioni e le provincie autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno già aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento è subordinato ai requisiti previsti dal comma 4.

3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate.

4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2.

5. Il Ministero della sanità, in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potrà modificare le modalità di attuazione del presente articolo nonché definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni.

Art. 8.

1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono già accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore.

2. Il Ministero della sanità, sulla base dell'andamento del piano, stabilisce con proprio decreto il divieto di introduzione di animali sieropositivi alla glicoproteina E negli allevamenti di suini destinati alla riproduzione.

Art. 9.

1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito.

2. Le spede relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.

3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996.

4. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazione di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali.

Art. 10.

Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stres.

Art. 11.

1. Dalla data di entrata invigore del presene decreto, il decreto ministeriale 1° agosto 1994 è abrogato.

Art. 12.

1. Per le violazioni al presene decreto si applicano le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 102

ALLEGATO I

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

a) trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, è necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali.

La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti.

Per la successiva disinfezione sono consigliati i disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi.

Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi;

b) misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni di contatto con altre aziende; è necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro;

c) controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; è necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus;

d) E' indispensabile procedere a regolari derattizzazioni.

ALLEGATO II

(Schemi vaccinali)

1. Allevamento suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.
I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.
Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

ALLEGATO III
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO

Proprietario/ Detentore____________________________
Indirizzo__________________________ Comune__________________________

Codice Aziendale ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
Impiego del vaccino deleto a partire dal
Ubicazione dell'allevamento: centro abitato ☐ ; isolato ☐
pianura ☐ ; collina ☐ ; montagna ☐
Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt.100):
autostrada ☐ ; strade statali ☐ ; strade provinciali ☐ ; strade comunali ☐
Vicinanza a corsi d'acqua (300 metri): fiumi o torrenti☐ ; canali ☐ .

ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE / RIPRODUZIONE ED INGRASSO ☐

stabulato ☐ ; "all'aperto" (*)☐ ; brado ☐

Ciclo "aperto" (allevamento da riproduzione) ☐ ;
Ciclo "chiuso" (allevamento da riproduzione ed ingrasso) ☐;
Allevamento che produce e commercializza riproduttori ☐

- N. riproduttori presenti: (**)
1 - 10 ☐ ; 11- 100 ☐ ; 101 - 200 ☐; 201 - 500 ☐ ; 501 - 1000 ☐; > 1000 ☐

- Rimonta delle scrofette: "interna" ☐ ;
"esterna" acquisita da terzi ☐ ;
peso medio all'introduzione: 30-50 kg ☐ ; 50 -80 kg ☐; > 80 kg ☐

- N. suini presenti in fase di ingrasso: (***)
< 100 ☐ ; 100 - 500 ☐; 501-1000 ☐ ; 1001 - 5000 ☐ ; 5001 -10000 ☐ ; > 10000 ☐

- Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti (qualora presenti) destinati al magronaggio ed ingrasso:
Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si☐ no☐
Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si☐ no☐
Ventilazione: forzata ☐ naturale ☐
Lavaggi e Disinfezioni tra cicli produttivi: si☐ no☐

(*) all'aperto con presenza di recinzione
(**) presenza media giornaliera su base annua
(***) presenza media giornaliera su base annua di soggetti di ambo i sessi e di età superiore ai 120 giorni - sono esclusi i suinetti sottoscrofa e in fase di svezzamento

ALLEVAMENTO DA INGRASSO ☐

stabulato ☐ ; "all'aperto" (*)☐; brado ☐
peso medio di macellazione:
tra 90 e 115 kg ☐ ; tra 116 e 160 kg ☐ ; > di 160 kg ☐ .

N. suini da ingrasso presenti: (***)
< 100 ☐ ; 100 - 500 ☐ ; 501-1000 ☐ ; 1001 - 5000 ☐ ; 5001 -10000 ☐ ; > 10000 ☐

Peso medio dei suini all'introduzione in allevamento:
< 20 kg ☐; 20-30 kg ☐ ; 31-40 ☐ ; 41 - 50 ☐ ; > 50 ☐ .

Numero di fornitori abituali di suinetti da ingrasso: 1 ☐ ; 2-5 ☐ ; > 5 ☐.

Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti destinati al magronaggio ed ingrasso:
Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si☐ no☐
Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si☐ no☐
Interruzione periodica della produzione: si☐ no☐
Ventilazione: forzata ☐ naturale ☐
Lavaggi e disinfezioni tra cicli produttivi: si☐ no☐

Data di compilazione ________________

Timbro e firma del Veterinario ASL ________________________

Firma del Proprietario Detentore ________________

ASPETTI DEMOGRAFICI TERRITORIALI DI RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA

N. di allevamenti (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km
(compreso l'allevamento in oggetto)
1(solo quello in oggetto) □ ; 1-5 □ ; > 5 □

N. di suini (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km
(compresi quelli dell'allevamento in oggetto)
< 100 □ ; 100 - 500 □ ; 501-1000 □ ; 1001 - 5000 □ ; 5001 -10000 □ ; > 10000 □

Distanza dell'allevamento in oggetto dal più vicino insediamento suinicolo
<3 km □ ; 3-10 km □ ; > 10 km □

Data di compilazione ______________

Firma del Veterinario della ASL competente ______________

Da trasmettersi al Servizio Veterinario Regionale

ALLEGATO IV

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

SCHEDA DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTI DI SUINI DA RIPRODUZIONE

REGIONE ------------------ A.S.L. ------------------

AZIENDA

CODICE ALLEVAMENTO □□□ □□ □□□

PROPRIETARIO/CONDUTTORE ------------------

LOCALITA/COMUNE ------------------

CICLO < > APERTO < > CHIUSO

ANIMALI CAMPIONATI

N°*	CONTRASSEGNO	CATEGORIA	ESITO
1			
2			
3			

4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

IL VETERINARIO PRELEVATORE

---/---/--- ----------------------

IL LABORATORISTA

---/---/--- ----------------------

* PRIMIPARE - PLURIPARE - MAGRONI (120-180 gg) - GRASSI (>180 gg)

ALLEGATO V
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

(Monitoraggio sierologico)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, e successivamente ogni anno, gli allevamenti da riproduzione con più di sei scrofe devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema specificato al punto 2..

2. Numero di campioni da prelevare per evidenziare almeno un animale positivo (alla glicoproteina E.) data una prevalenza in ogni categoria dell'80% (IC 95%).

Categorie animali	ciclo chiuso	ciclo aperto
primipare	3	3
pluripare	3	3
magroni 120 - 180 gg	3	
grassi > 180 gg	3	

3. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare, specificandoli sul modello di cui all'allegato IV.

ALLEGATO VI

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

METODICA DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI gE

La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA).

Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con sensibilità e specificità tali da garantire la corretta identificazione, dei sieri comunitari di riferimento elencati nelle decisioni CEE del 11.12.1992 (93/24/CEE) e del 02.04.1993 (93/244/CEE).

L'Istituto Superiore di Sanità è responsabile della verifica delle reazioni ELISA utilizzate.

ALLEGATO VII

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

FAC-SIMILE DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

REGIONE .... PROVINCIA ....

Al servizio di medicina veterinaria della U.S.S.L. ☐☐

Il sottoscritto:	Cognome	Nome	
in qualità di:	Proprietario ☐	Responsabile ☐	Detentore ☐
dell'allevamento:	Ragione sociale		
Cod. Azienda:	☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ (D. P. R. 30 aprile 1996, n°317)		
Partita I.V.A.:			
Codice fiscale:			
Sita nel Comune:			
Via/Località:			
Telefono:	.... /		
Coord. Geografiche:			

Tipologia dell'azienda:		**Capi presenti:**
Allevamento da riproduzione	☐	Scrofe n°........ verri n°.............
Allevamento da riproduzione e ingrasso	☐	Scrofe n°........ verri n°.............
Allevamento da ingrasso	☐	Suini n° ....

CHIEDE

DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE.

DICHIARA

di essere consapevole di quanto previsto all'art. del D. M. n°

.... ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Firma e timbro del proprietario/detentore

ALLEGATO VIII
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:
1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo stesso;
1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;
1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

N. riproduttori presenti	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

1-d) Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente.

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky

Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui a punto 1-b del presente allegato;

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su un campione statisticamente significativo dei riproduttori (prevalenza attesa 5% -IC 95%), secondo quanto indicato nella tabella al punto 1-b del presente allegato.

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

97A3326

DECRETO 4 aprile 1997.

Rettifica al decreto ministeriale n. 1236 del 28 febbraio 1997 concernente «Riclassificazione di medicinali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490, laddove è previsto che qualora il CIPE riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri di definizione del prezzo medio europeo, ne dà comunicazione al Ministero della sanità e il Ministro, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci oggetto dei rilievi, nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b),* limitandone la rimborsabilità al livello del prezzo medio;

Visti i rilievi del CIPE relativi ad alcune specialità medicinali con cui, in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della precitata legge n. 490/1995, si comunicava la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* da parte delle ditte farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, di prezzi non conformi ai criteri fissati dal CIPE per la definizione del prezzo medio;

Visto il decreto n. 1236 del 28 febbraio 1997 (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1997), con cui alcune specialità medicinali in attuazione del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 13 dicembre 1996, 16 dicembre 1996 e 30 dicembre 1996, sono state classificate in classe *c),* ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 490/1995;

Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 1 al decreto citato sono stati indicati, per alcune delle specialità medicinali in esso contenute, degli errati codici di autorizzazione all'immissione in commercio o errate indicazioni relative alle confezioni;

Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità n. 1236 del 28 febbraio 1997 concernente: «Riclassificazione di medicinali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1997, vengono apportate le modifiche qui di seguito elencate:

la riga riportante la frase «028557015 - Prontobario Colon - Bracco - sacca 400 mg» viene modificata in «028557015 - Prontobario Colon - Bracco - sacca 400 g»;

la riga riportante la frase «010495043 - Cortison Chemicetina - Fournier Pierrel - 1° grado pomata 45 mg» viene modificata in «010495048 - Cortison Chemicetina - Fournier Pierrel - 1° grado pomata 3 g»;

la riga riportante la frase «029743019 - Rapifen - Janssen Cilag - 5 f 10 ml» viene modificata in «028743019 - Rapifen - Janssen Cilag - 5 f 10 ml»;

la riga riportante la frase «029744011 - Sufenta - Janssen Cilag - iv 5 f 5 ml 50 mcg/ml» viene modificata in «028744011 - Sufenta - Janssen Cilag - iv 5 f 5 ml 50 mcg/ml»;

la riga riportante la frase «002792036 - Premarin - Wyeth - crema derm 25 g» viene modificata in «002792099 - Premarin - Wyeth - crema derm 25 g».

2. Resta invariata ogni altra disposizione recata dal citato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

97A3329

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1262).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio 1997 e 3 febbraio 1997;

Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 104

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Gaster	So.Se. Pharm S.r.l.	12 bustine 250 mg	028933024	22.800	B3
Gaster	So.Se. Pharm S.r.l.	20 cps 100 mg	028933012	14.000	B3
Lassifar	La.Fa.Re. S.r.l.	20 bustine 10 gr	027627013	17.900	A59
Salmofar	La.Fa.Re. S.r.l.	5 fiale 1 ml 100 ui	028586028	29.900	A41
Salmofar	La.Fa.Re. S.r.l.	5 fiale 1 ml 50 ui	028586016	15.000	A41
Nopar	Eli Lilly	20 cpr 1 mg	028507034	60.000	A
Nopar	Eli Lilly	40 cpr 0.25 mg	028507022	30.000	A
Nopar	Eli Lilly	30 cpr 0.05 mg	028507010	9.000	A
Renormax	Schering Plough	14 cpr 6 mg	028582017	16.700	A
Setrilan	Essex Italia	14 cpr 6 mg	028583019	16.700	A
Gamma Tet P	Centeon S.p.a.	1 fl 1 ml im 250 ui	022635041	14.900	A

97A3323

PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1369).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 13 dicembre 1996 e 10 febbraio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Classe
Ambisome	Nexstar	10 fl 50 mg	028581015	C
Turoptin	Ciba Vision	Collirio 0.1% 5 ml	027039015	C
Glutanil	Bioprogress	Im Iv 10 fl 300 mg	028369015	C
Glutanil	Bioprogress	Im Iv 10 fl 600 mg	028369027	C
Glutasan	San Carlo	Im Iv 10 fl 600 mg	028086027	C
Ipatox	Ipa	Im Iv 10 fl 600 mg	028349025	C
Novatox	Pulitzer	Im Iv 10 fl 300 mg	028316014	C
Novatox	Pulitzer	Im Iv 10 fl 600 mg	028316026	C
Ridutox	Delsar & Filippini	Im Iv 10 fl 300 mg	028373013	C
Ridutox	Delsar & Filippini	Im Iv 10 fl 600 mg	028373025	C
Juvepar	Bracco	Im Iv 10 fl 300 mg	028608014	C
Juvepar	Bracco	Im Iv 10 fl 600 mg	028608026	C
Gluko	Savio	Im Iv 10 fl 300 mg	028403032	C
Gluko	Savio	Im Iv 10 fl 600 mg	028403044	C
Flu 21	Farma Uno	Pomata 30 gr 0.05%	023527017	C
Humulin R	Eli Lilly	1 flac. 10 ml 100 ui/ml	025707011	C

97A3328

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° aprile 1997.

Attribuzione alla Berardi S.p.a., in Brescia, dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che la Officine meccaniche Rino Berardi è stata posta in data 9 aprile 1996 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria con decreto del 12 maggio 1995 ha autorizzato l'esercizio di impresa fino alla data del 9 aprile 1996;

Considerato che in data 21 novembre 1996 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra la Officine meccaniche Rino Berardi in accomandita semplice, Berardi S.p.a., e le organizzazioni sindacali di categoria, che prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Officine meccaniche Rino Berardi in accomandita semplice con la continuazione del rapporto di lavoro di centottantacinque dipendenti con Berardi S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dalla Berardi S.p.a. di Brescia in data 28 novembre 1996;

Considerato che Berardi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto del 24 dicembre 1996 relativo alla ripartizione delle ulteriori disponibilità del Fondo per l'occupazione ed in particolare alla disponibilità di L. 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996;

Visto il decreto direttoriale di impegno della somma di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla Berardi S.p.a. di Brescia per 185 lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 1° aprile 1997

Il Ministro: TREU

97A3393

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Stefano Guastadisegno», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Stefano Guastadisegno», BUSC 5599/214068, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Colella Domenico in data 14 novembre 1984, rep. n. 167924, reg. impr. n. 6411. tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3342

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 settembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Avvenire», BUSC 6863/250361, con sede in Terlizzi, costituita per rogito notaio Salvatore D'Alesio in data 20 dicembre 1990, rep. n. 7356, reg. impr. n. 10507, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3343

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Peragro Bitonto», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Peragro Bitonto», BUSC 5564/213723, con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 1° luglio 1985, rep. n. 179480, reg. impr. n. 18438, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3344

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cometana», in Santeramo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Cometana», BUSC 3628/157978, con sede in Santeramo, costituita per rogito notaio De Luise Antonio in data 8 marzo 1978, rep. n. 14945, reg. impr. n. 10182, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3345

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola 2000», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola 2000», BUSC 6281/232403, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Nicola Berloco in data 15 gennaio 1988, rep. n. 80999, reg. impr. n. 22695, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3346

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Duomo», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Duomo», BUSC 4512/179230, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Giulio Reggio in data 31 luglio 1980, rep. n. 5336, reg. impr. n. 4414, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3347

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Carmencita», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Carmencita», BUSC 3882/164212, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Giovanni Tatarano in data 21 novembre 1978, rep. n. 2198, reg. impr. n. 10639, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3348

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori Termosud», in Gioia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoratori Termosud», BUSC 4543/180614, con sede in Gioia, costituita per rogito notaio Nicola Guida in data 2 novembre 1978, rep. n. 28073, reg. impr. n. 10725, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3349

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Levi», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Levi», BUSC 4991/194857, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Rodolfo Manno in data 11 ottobre 1982, rep. n. 69796, reg. impr. n. 5329, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3350

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Italia», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Italia», BUSC 6690/246233, con sede in Giovinazzo, costituita per rogito notaio Capruzzi Vincenzo in data 23 febbraio 1990, rep. n. 895, reg. impr. n. 25871, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3351

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Domar», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 aprile 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Domar», BUSC 4208/172026, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Fiandece Ferdinando in data 13 novembre 1979, rep. n. 180, reg. impr. n. 11423, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3352

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Anna 2000», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «S. Anna 2000», BUSC 5111/199461, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 18 febbraio 1983, rep. n. 94280, reg. impr. n. 14908, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3353

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Altair», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 gennaio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Altair», BUSC 1757/106590, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Giovanni De Propris in data 17 novembre 1968, rep. n. 19770, reg. impr. n. 5991, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3354

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia Ottanta a r.l., con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Sacchi Fabio in data 3 gennaio 1980, repertorio n. 2221, registro società n. 8272 del tribunale di Perugia, BUSC 1593/174383;

2) società cooperativa Montana, con sede in Città di Castello, costituita con rogito notaio Calè Clara in data 16 aprile 1971, repertorio n. 5480, registro società n. 4159 del tribunale di Perugia, BUSC 914/114667;

3) società cooperativa edilizia Gentile da Foligno, con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Morini Giuseppe in data 14 novembre 1964, repertorio n. 31589, registro società n. 3273 del tribunale di Perugia, BUSC 392/91374;

4) società cooperativa edilizia Chiagina 83, con sede in Assisi, costituita con rogito notaio Tei Francesco in data 27 febbraio 1982, repertorio n. 87135, registro società n. 10566 del tribunale di Perugia, BUSC 1793/190176.

Perugia, 18 aprile 1997

Il direttore: DE VECCHI

97A3316

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 aprile 1997.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», nel valore di L. 750 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 3.000).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, quattro francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98», nel valore di L. 750 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 3.000).

I francobolli sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in offset; carta: fluorescente, non filigranata, per l'intero foglietto. formato carta: mm 30×40 per ciascun francobollo; formato stampa: mm 26×36 per ciascun francobollo; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: un milione e cinquecentomila foglietti composti ciascuno di quattro francobolli.

I quattro francobolli sono raccolti nel foglietto in posizione centrale, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40 e disposti nel seguente ordine: aerofilatelia, filatelia tematica, storia postale e letteratura filatelica. Il foglietto ha un formato di mm 150×80; sul margine superiore sono riprodotti, a sinistra, il marchio delle Poste italiane e, a destra, il logo «ITALIA '98»; sul margine inferiore è riportata la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO 23 OTTOBRE-1° NOVEMBRE 1998».

Le vignette di tre francobolli sono dedicate rispettivamente all'aerofilatelia, alla filatelia tematica e alla storia postale e intendono, nella pluralità dei soggetti illustrati, dare il senso della varietà di materiale diverso che concorre a formare una collezione. La vignetta di un francobollo è dedicata alla letteratura filatelica che comprende periodici, cataloghi e volumi monografici o di studio.

Il valore dedicato all'Aerofilatelia riproduce: la cartolina del 1° volo postale Torino-Roma del 1917, affrancata con il primo francobollo di posta aerea emesso al mondo; l'aerogramma della crociera di Balbo del 1933, prima traversata aerea di massa dell'Atlantico con trasporto di posta, affrancato con i primi francobolli mai emessi in trittico e con l'impronta dei bolli ufficiali della crociera; l'annullo degli esperimenti aviatori al campo di aviazione di Bologna del 1910.

Il valore dedicato alla Filatelia tematica simboleggia i cinque elementi filatelico-postali di base, con i quali si costruisce una collezione tematica, che sono riferibili a dieci tra le tematiche più diffuse e riproduce: il francobollo dedicato a Leonardo da Vinci nel 1953 (tematiche Uomini illustri e Scienza/Tecnica); l'intero postale e precisamente la cartolina postale da cent. 30 del 1931 della serie «Inaugurazione della nuova stazione di Milano» (tematiche Ferrovia e Trasporti); l'annullo manuale utilizzato in occasione della firma dei Trattati della Comunità Europea - Roma 1957 (tematiche Europa Unita e Storia); l'annullo meccanico utilizzato in occasione dell'Anno Santo 1950, Basilica di S. Pietro (tematiche Religione e Architettura); l'impronta dell'affrancatrice meccanica relativa alle Olimpiadi di Roma 1960, utilizzata presso il CONI (tematiche Olimpiadi e Sport in generale).

Il valore dedicato alla Storia postale riproduce: una lettera del 1819 con l'impronta di un «cavallino sardo» e annulli caratteristici in uso negli altri stati preunitari italiani, con i quali sono costituite le più prestigiose collezioni di storia postale e precisamente «Riva Vapore» (Lombardo Veneto); «Parma» (Ducato di Parma); «Annullato», a svolazzo (Regno di Napoli); «Arcevia», lineare (Stato Pontificio); «Palermo Partenza» (Regno di Sicilia); «Firenze», a bandella (Granducato di Toscana). È inoltre riportato il caratteristico segno prefilatelico manoscritto «Cito Cito Cito» di epoca medievale-rinascimentale, diffuso in molti stati italiani.

Il valore dedicato alla Letteratura filatelica riproduce: «L'Italia filatelica», una delle più antiche riviste prodotte in Italia; il catalogo «I francobolli dello Stato italiano» edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1959, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; il volume «Democratica» edito dall'Ente Poste italiane nel 1994 nella sua collana monografica dedicata alle grandi serie italiane.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «AEROFILATELIA», «FILATELIA TEMATICA», «STORIA POSTALE» e «LETTERATURA FILATELICA», il logo «ITALIA'98», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A3331

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi», società cooperativa a responsabilità limitata, e contestuale revoca dell'esercizio provvisorio d'impresa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1991 con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio d'impresa e nominato Commissario liquidatore il prof. Walter Margiotta;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 con il quale l'avv. Carlo Catapano è stato nominato Commissario liquidatore in sostituzione del prof. Walter Margiotta;

Visti i risultati negativi dell'esercizio provvisorio;

Viste le note 4 febbraio n. 160, 20 febbraio n. 278 e 17 marzo 1997, n. 425, con le quali il Commissario nel comunicare il progressivo stato di paralisi dell'attività consortile e la carenza di liquidità in cui versa il C.A.I., ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra esposto, il Consorzio non è più in grado di attendere, in alcun modo alle finalità istituzionali;

Ritenuta la necessità di disporre la revoca dell'esercizio provvisorio autorizzato con il citato decreto ministeriale 12 settembre 1991, con contestuale sostituzione dell'avv. Carlo Catapano in quanto dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato al Consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno, via delle Azalee n. 1-3, posto in liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio provvisorio d'impresa autorizzato con decreto ministeriale 12 settembre 1991 e il dott. Giovanni Tria è nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Carlo Catapano.

Art. 2.

La liquidazione continuerà a svolgersi secondo le norme in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 28 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

97A3330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Courmayeur.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio atto n. 1144 del 7 aprile 1997, con il quale si richiedeva al consiglio regionale di esprimersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 2, dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, in merito allo scioglimento del consiglio comunale di Courmayeur, a seguito delle dimissioni dalla carica di assessore e di consigliere presentate dal sig. Italo Berardocco, e dalla carica di consigliere presentate dai signori Renzo Truchet, Luciano Mareliati, Sauro Rocchio, Romano Blua, Gianni Sorenti, Egidio Delle Vedove, Andrea Tabanelli, Luigi Gex e Salvatore Deodati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio regionale nell'adunanza del 16 aprile 1997, con deliberazione n. 2516/X del 16 aprile 1997;

Vista la nota in data 11 aprile 1997, a firma di nove consiglieri comunali di Courmayeur, in cui si formulano osservazioni sull'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale di Courmayeur;

Considerato che le controdeduzioni a tale nota sono state fornite dal presidente della giunta regionale con lettera prot., n. 2869/Gab., in data odierna, e ritenuto di condividerle;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4: «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale», come modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 4/1995, introdotto dalla legge regionale n. 5/1995, non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

Preso atto che il consiglio del comune di Courmayeur e composto dal sindaco, dal vicesindaco e da 17 membri, per cui 10 consiglieri dimissionari costituiscono piu della metà dei consiglieri assegnati;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 4/1995, e successive modificazioni, lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza del sindaco, del vicesindaco e della giunta comunale;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/1995, qualora si verifichi lo scioglimento del consiglio comunale, con lo stesso provvedimento di scioglimento si procede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli dall'atto di nomina;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della presidenza della giunta, ai sensi dell'art. 72, della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera *e)*, e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta, per quanto concerne la nomina del commissario;

Delibera:

1) il consiglio comunale di Courmayeur è sciolto dalla data odierna;

2) il sig. Roberto Francesconi, nato ad Aosta il 13 aprile 1957, residente in Saint-Christophe - località Fontanelle, 17, è nominato commissario del comune di Courmayeur, dalla data odierna e fino al rinnovo del consiglio comunale;

3) al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello statuto comunale;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.

Aosta, 21 aprile 1997

Il presidente della giunta regionale
VIERIN

97A3417

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di lettere e filosofia;

Visto l'art. 38 comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n.312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 95 (*Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1995, n. 270) relativo a «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia»;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio Universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia - Corso di laurea in filosofia, sostituendo l'art. 68 e seguenti con i nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 76 *(Afferenze e accesso).* — Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 77 *(Durata, articolazione e finalità del corso di laurea).* — Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca ed alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secono nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibera del consiglio della struttura didattica competente.

Art. 78 *(Organizzazione degli studi).* — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti al primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

Ciascun corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio, da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 79 *(Norme generali e transitorie).* — In attesa dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni della struttura didattica, in relazione alla laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio della struttura didattica competente.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento della struttura didattica e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, devono attenersi per quanto concerne la laurea in filosofia alle norme indicate nel *curriculum* didattico che segue.

Art. 80 *(Curriculum didattico).*

Primo biennio.

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A - Storia della filosofia;

M08B - Storia della filosofia antica;

M08C - Storia della filosofia medievale;

M08D - Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E - Storia della scienza;

M07A - Filosofia teoretica;

M07B - Logica e filosofia della scienza;

M07C - Filosofia morale;

M07D - Estetica;

M07E - Filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari M09A (pedagogia), M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e M10A (psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L2A (storia greca), L02B (storia romana), M01X (storia medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria), L12D (letterature comparate), L12E (letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura didattica competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio.

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica

d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

Il consiglio della struttura didattica competente può organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Può altresì accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalla struttura didattica competente.

Art. 81 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica disciplina, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, il piano di studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III; istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio individuali.

Art. 82 *(Ripartizioni disciplinari).* — I settori disciplinari. ai quali fare riferimento. sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A (Storia della filosofia);

M08B (Storia della filosofia antica);

M08C (Storia della filosofia medievale);

M08D (Storia della filosofia arabo-islamica);

M08E (Storia della scienza).

Area filosofico-teorica:
M07A (Filosofia teoretica);
M07C (Filosofia morale);
Q01A (Filosofia politica);
N20X (Filosofia del diritto);
M07D (Estetica).
Area logico-epistemologica:
M07B (Logica e filosofia della scienza);
M08E (Storia della scienza).
Area semiotico-linguistica:
M07E (Filosofia del linguaggio);
L09A (Glottologia e linguistica).
Area delle scienze umana:
Q05A (Sociologia generale);
M09A (Pedagogia generale);
M09B (Storia della pedagogia);
M10A (Psicologia generale);
M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione);
M05X (Discipline demoetnoantropologiche);
P01A (Economia politica).
Area storica:
L02A (Storia greca);
L02B (Storia romana);
M01X (Storia medievale);
M02A (Storia moderna);
M04X (Storia contemporanea);
Q01B (Storia delle dottrine politiche);
M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);
M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale);
M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);
P01D (Storia del pensiero economico).
Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:
Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
L26A (Discipline dello spettacolo);
L26B (Cinema e fotografia);
L12D (Letterature comparate).
Area scientifica:
A01A (Logica matematica);
A02D (Matematiche complementari);
A02A (Analisi matematica);
D02A (Fisica teorica);
B02B (Metodi matematici della fisica);
K05C (Cibernetica);
K05B (Informatica);
K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 aprile 1997

Il rettore

97A3215

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 8 aprile 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 17 gennaio 1996, serie generale n. 13, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facoltà di scienze politiche di questa Università, nella riunione del 29 gennaio 1997;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 25 marzo 1997;

Decreta:

La tabella «*B*» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno è cosi modificata ed integrata:

TABELLA *B*

Art. 1.

Facoltà di scienze politiche

La facoltà di scienze politiche conferisce il diploma di laurea in:
scienze politiche.

Esso fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale, politico-economico.

Art. 2.

Il corso di laurea di durata quadriennale si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione e comprende 24 annualità di insegnamento.

Per essere ammesso all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Il biennio propedeutico comprende undici annualità di insegnamento fondamentali oltre a due annualità di insegnamento relative a due lingue straniere.

Le undici annualità di insegnamento fondamentali sono le seguenti:

N11X - Diritto costituzionale comparato
P01A - Economia politica
N01X - Istituzioni di diritto privato
N09X - Istituzioni di diritto pubblico
P01B - Politica economica
Q02X - Scienza politica
Q05A - Sociologia
S01A - Statistica
M04X - Toria contemporanea
Q01B - Storia delle dottrine politiche
M02A - Storia moderna

Art. 4.

Il biennio di specializzazione si articola in quattro indirizzi:

indirizzo politico-economico
indirizzo politico-internazionale
indirizzo storico-politico
indirizzo politico-amministrativo combinato con quello politico-economico.

L'indirizzo politico-amministrativo risponde alle esigenze della formazione di una figura professionale particolarmente richiesta dal contesto territoriale: il funzionario di strutture pubbliche con competenze gestionali.

Art. 5.

Ciascun indirizzo comprende undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali, delle quali sei sono materie obbligatorie. Le restanti cinque sono scelte liberamente da elenchi di dodici annualità predisposti per ciascun indirizzo annualmente dalla facoltà.

Materie obbligatorie dell'indirizzo politico-economico:

P01A - Analisi economica
P01B - Economia del lavoro
P01H - Economia dello sviluppo
P01A - Macroeconomia
P01B - Programmazione economica
S02X - Statistica economica

Materie obbligatorie dell'indirizzo politico-internazionale:

N14X - Diritto internazionale
N02X - Diritto privato comparato
P01G - Economia internazionale
M06B - Geografia politica ed economica
N14X - Organizzazione internazionale
Q04X - Storia dei trattati e politica internazionale

Materie obbligatorie dell'indirizzo storico-politico:

Q01A - Filosofia politica
M04X - Storia dei movimenti e dei partiti politici
M04X - Storia del Mezzogiorno
M04X - Storia del Risorgimento
Q01C - Storia delle istituzioni politiche
P03X - Storia economica

Materie obbligatorie dell'indirizzo politico-amministrativo (combinato con l'indirizzo politico-economico):

N10X - Diritto amministrativo
N12X - Diritto ecclesiastico
P01B - Economia del lavoro
P01C - Economia pubblica
Q02X - Scienza dell'amministrazione
Q01C - Storia delle istituzioni politiche

Art. 6.

La facoltà, per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri dodici insegnamenti per ogni indirizzo, attingerà al seguente elenco:

P01A - Analisi economica
M05X - Anropologia culturale
N10X - Contabilità degli enti pubblici
N10X - Contabilità di Stato
S03A - Demografia
N03X - Diritto agrario comparato
N03X - Diritto agrario comunitario
N03X - Diritto agrario e legislazione forestale
N03X - Diritto agrario
N11X - Diritto amministrativo comparato
N10X - Diritto amministrativo
N02X - Diritto anglo-americano
N01X - Diritto civile
N04X - Diritto commerciale
N07X - Diritto comparato del lavoro
N11X - Diritto costituzionale italiano e comparato
N10X - Diritto degli enti locali
N02X - Diritto dei Paesi africani e asiatici
N02X - Diritto dei Paesi dell'est europeo
N02X - Diritto dei Paesi di lingua francese
N02X - Diritto dei Paesi di lingua tedesca
N02X - Diritto dei Paesi socialisti
N07X - Diritto del lavoro
N10X - Diritto dell'ambiente
N02X - Diritto dell'America latina
N07X - Diritto della previdenza sociale
N07X - Diritto della sicurezza sociale
N14X - Diritto delle Comunità europee

N14X - Diritto diplomatico e consolare
N09X - Diritto e legislazione universitaria
N12X - Diritto ecclesiastico
N12X - Diritto ecclesiastico comparato
N13X - Diritto finanziario
N14X - Diritto internazionale
N14X - Diritto internazionale privato
N02X - Diritto musulmano e dei paesi islamici
N02X - Diritto privato comparato
N05X - Diritto privato dell'economia
N02X - Diritto privato delle Comunità europee
N11X - Diritto pubblico comparato
N09X - Diritto regionale
N09X - Diritto regionale e degli enti locali
N07X - Diritto sindacale
N13X - Diritto tributario
N13X - Diritto tributario comparato
N10X - Diritto urbanistico
N09X - Dottrina dello Stato
P01E - Econometria
P01E - Econometria applicata
P01B - Economia applicata
P02A - Economia aziendale
P01E - Economia matematica
P02E - Economia degli intermediari finanziari
P01B - Economia dei beni e delle attività culturali
P01F - Economia dei mercati monetari e finanziari
P01H - Economia dei Paesi in via di sviluppo
P01J - Economia dei trasporti
P01B - Economia del lavoro
P01J - Economia del turismo
P01B - Economia dell'ambiente
P01I - Economia dell'impresa
P01G - Economia dell'integrazione europea
P01B - Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
P01I - Economia delle attività terziarie
P02A - Economia delle imprese pubbliche
P01B - Economia delle istituzioni
P01H - Economia dello sviluppo
P02B - Economia e gestione delle imprese
G01X - Economia e politica agraria
P01I - Economia industriale
P01G - Economia internazionale
P01F - Economia monetaria internazionale
P01F - Economia monetaria
P01A - Economia politica
P01C - Economia pubblica
P01J - Economia regionale
P01B - Economia sanitaria
M05X - Etnologia
N20X - Filosofia del diritto
M07C - Filosofia della storia
M07C - Filosofia morale
Q01A - Filosofia politica
P01C - Finanza degli enti locali
M06B - Geografia politica ed economica
N08X - Giustizia costituzionale
Q02X - Governo locale
N16X - Istituzioni di diritto e procedura penale
N01X - Istituzioni di diritto privato
N02X - Istituzioni di diritto privato italiano e comparato
N06X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
N09X - Istituzioni di diritto pubblico
P01A - Istituzioni di economia
N10X - Legislazione dei beni culturali
L14D - Lingua araba
L16B - Lingua francese
L18C - Lingua inglese
L21B - Lingua russa
L17C - Lingua spagnola
L19B - Lingua tedesca
P01A - Macroeconomia
P01A - Microeconomia
S04A - Matematica per l'economia
P01E - Metodi econometrici
M04X - Metodologia della ricerca storica
P02D - rganizzazione e gestione delle risorse umane
N14X - Organizzazione internazionale
Q02X - Partiti politici e gruppi di pressione
H14A - Pianificazione territoriale
M06B - Politica dell'ambiente
P01H - Politica dello sviluppo economico
P01B - Politica economica
P01B - Politica economica europea
P01G - Politica economica internazionale
P01F - Politica monetaria
P01B - Programmazione economica
M11B - Psicologia sociale
N07X - Relazioni industriali
Q02X - Relazioni internazionali
Q02X - Scienza dell'amministrazione
Q02X - Scienza politica
P01C - Scienza delle finanze
P01F - Sistemi finanziari comparati
N13X - Sistemi fiscali comparati
N02X - Sistemi giuridici comparati
Q05A - Sociologia
Q05F - Sociologia del diritto
Q05C - Sociologia del lavoro
Q05A - Sociologia del mutamento

Q05C - Sociologia dell'organizzazione
Q05B - Sociologia della comunicazione
Q05B - Sociologia della conoscenza
Q05B - Sociologia della famiglia
Q05B - Sociologia della religione
Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05C - Sociologia economica
Q05C - Sociologia industriale
Q05E - Sociologia politica
Q05D - Sociologia urbana e rurale
S01A - Statistica
S02X - Statistica economica
M04X - Storia contemporanea
Q03X - Storia degl Stati Uniti d'America
M04X - Storia dei movimenti e partiti politici
Q04X - Storia dei trattati e politica internazionale
N19X - Storia del diritto italiano
N19X - Storia del diritto penale
M04X - Storia del giornalismo
M04X - Storia del Mezzogiorno
Q05A - Storia del pensiero sociologico
M04X - Storia del Risorgimento
Q01C - Storia dell'amministrazione pubblica
P01D - Storia dell'analisi economica
P01A - Storia dell'economia politica
M02A - Storia dell'Europa
P03X - Storia dell'industria
M03B - Storia della Chiesa
M07C - Storia della filosofia morale
Q01B - Storia delle dottrine politiche
Q01C - Storia delle istituzioni politiche
P03X - Storia delle relazioni economiche internazionali
Q04X - Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa
Q06B - Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici
Q04X - Storia e politica dell'integrazione europea
N12X - Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa
P03X - Storia economica
P03X - Storia economica dell'Europa
M02B - Storia ed istituzioni dell'Europa orientale
M01X - Storia medioevale
M02A - Storia moderna
Q06B - Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale
P02E - Tecnica bancaria
P01E - Tecniche di previsione economica
N20X - Teoria generale del diritto

Fisciano, 8 aprile 1997

Il direttore: DONSÌ

97A3216

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 aprile 1997, n. 5/97.

Aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione gen. aa.gg. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle unità sanitarie e locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere E.N.E.A. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della polizia di Stato
Al Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche
Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli aa.gg. e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Al fine di procedere all'aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa, le amministrazioni pubbliche in indirizzo sono invitate a trasmettere, in riferimento a ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale operante nel settore del pubblico impiego, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1996, per quanto attiene alle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale.

Le amministrazioni pubbliche in indirizzo sono invitate altresì a comunicare le variazioni intervenute, nel corso dell'anno 1996, nella consistenza numerica:

a) del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, in riferimento a ciascun comparto di contrattazione collettiva, una «autonoma separata area di contrattazione»);

b) del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una «apposita area di contrattazione»);

c) del personale non dirigente appartenente alle «particolari categorie professionali» con specificità professionale;

d) del personale appartenente alle «specifiche articolazioni settoriali» del comparto regioni autonomie locali e del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

e) del personale con qualifica dirigenziale appartenente alle specifiche tipologie professionali, di cui all'art. 46, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993;

f) di tutto il rimanente personale interessato.

Si precisa, inoltre, che la ricognizione delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale deve riferirsi all'anno 1996 e deve essere effettuata in relazione alla situazione risultante al 31 dicembre 1996.

I predetti dati dovranno essere trasmessi entro il 15 giugno 1997.

Per facilitare la trasmissione e la memorizzazione dei dati in parola, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno compilare e restituire, nel termine sopraindicato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le schede allegate alla presente direttiva-circolare.

1. *Norme per la compilazione delle schede da parte delle amministrazioni pubbliche.*

Per una corretta compilazione delle schede allegate le amministrazioni pubbliche sono invitate a seguire le seguenti istruzioni:

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (con esclusione del personale appartenente a specifiche tipologie professionali);

c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale (con esclusione del personale appartenente a specifiche tipologie professionali);

d) la scheda contrassegnata dalla lettera D3) deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche che costituiscono specifiche «articolazioni settoriali» nell'ambito dei comparti «Regioni - Autonomie locali» ed «Aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. (Il citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in «Enti pubblici econo-

mici» rispettivamente l'«amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e l'«Ente nazionale per le strade» - ANAS);

e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i dati relativi al personale non dirigente appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale;

f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali»;

g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere *b) c), d), e)* e *f);*

h) le schede relative al personale appartenente al comparto «Università» devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente e ricercatore, con qualifica dirigenziale e per il restante personale.

Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e D5), il numero del rispettivo personale interessato.

A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, per quanto riguarda le deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali si raccomanda di inviare esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi del personale delegante.

2. *Trasmissione delle schede compilate.*

Le amministrazioni pubbliche in indirizzo, devono far pervenire a questo Dipartimento, entro il 15 giugno 1997, i dati richiesti, utilizzando i modelli di schede allegate alla presente circolare.

Si raccomanda, inoltre, la puntuale e scrupolosa osservanza delle seguenti modalità operative:

a) ogni scheda dovrà essere sottoscritta per presa visione e per conferma dei dati dal rappresentante dell'organizzazione sindacale cui si riferisce, operante nell'amministrazione interessata;

b) nel caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, se l'amministrazione non ritiene di dover apportare modifiche al dato comunicato, le schede dovranno ugualmente essere inviate a questo Dipartimento e dovrà essere allegata una nota contenente i motivi della contestazione;

c) i dati trasmessi a questo Dipartimento saranno contestualmente inviati alle organizzazioni sindacali interessate e la data della trasmissione dovrà risultare da una annotazione in calce alle schede D), D1), D2), D3), D4) e D5).

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare ancora una volta alla particolare attenzione delle amministrazioni pubbliche la considerazione che la comunicazione dei predetti dati alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono — ponendo le stesse in condizione di conoscere la loro consistenza associativa — risponde certamente alle esigenze di imparzialità dell'azione amministrativa ed agevola in maniera significativa lo svolgimento di corrette relazioni sindacali.

3. *Notizie richieste ai sindacati.*

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1997, una documentazione ricognitiva, completa ed aggiornata della propria regolamentazione interna, in particolare, per quanto attiene:

a) all'atto costitutivo;

b) allo statuto attualmente vigente;

c alla struttura organizzativa;

d) alla elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per area per categorie e per territorio;

e) al numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche, distinti per comparto, per area e per amministrazioni di appartenenza.

La comunicazione delle notizie richieste potrà essere effettuata da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali compilando le allegate schede A1), A2), B) e C), predisposte per consentire una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

*
* *

Fermo restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere, nella loro qualità di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate e a trasmetterle con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 15 giugno 1997, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, contestualmente, alle confederazioni e alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 15 giugno 1997 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro: BASSANINI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106

Scheda A/1 **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

Confederazione sindacale (a) sigla

Sede : Via tel. fax

Comune : prov. .... c.a.p.

Atto costitutivo (data) statuto (data)

Organizzazioni sindacali aderenti (b)

Segretario generale tel.

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso
(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni organizzazione sindacale aderente.

Scheda A/2 **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Organizzazione sindacale (a) sigla

Sede : Via tel. fax

Comune : prov. .... c.a.p.

Atto costitutivo (data) statuto (data)

Aderente alla confederazione sindacale (a) ....

....

Comparto (b) ....

Segretario generale tel.

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Scheda B **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Sindacato (a) sigla

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE (sedi periferiche)

Via	Comune	Provincia	C.a.p.	Telefono	Comparto (b)	Categorie rappresentate

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax ....

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Scheda C **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI, ALLE DELEGHE ED ALLE ADESIONI RICEVUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI

Sindacato (a) sigla

Amministrazione Comparto (b)

Numero iscritti numero deleghe

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero iscritti	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(c) Da compilare soltanto da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda D **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (b) .... numero dipendenti (c) ....

Sindacato (d) sigla

Aderente alla confederazione (d) .... sigla

Numero deleghe (e)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale della dirigenza medica e veterinaria, del personale con qualifica dirigenziale, del personale con qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali", del personale non dirigente appartenente a "particolari categorie" con specificità professionale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" (Comparti "Regioni - Autonomie Locali" e "Aziende").
(d) Denominazione per esteso.
(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale indicato nel punto (c).
(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/1 **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'APPOSITA AREA DI CONTRATTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 46, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione (b) ....

Numero dipendenti dirigenti medici (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e)

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici.
(b) Indicare l'amministrazione cui la scheda si riferisce (ASL, Aziende espedaliere, Istituti zooprofilattici, ecc.).
(c) Numero complessivo dei dipendenti medici attualmente in servizio presso l'Aministrazione cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale appartenente a "specifiche tipologie professionali" (veterinario, medico del territorio, radiologo).
(d) Denominazione per esteso.
(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda con esclusione del personale indicato nel punto (c).

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/2 **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI DI CUI ALLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE" PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART. 46, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione .... provincia

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (b) ...... N.dip.ti dirigenti (c) ....

Sindacato (d) sigla

Aderente alla confederazione (d) .... sigla

Numero deleghe (e) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(c) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda (con esclusione del personale appartenente a "specifiche tipologie professionali").
(d) Denominazione per esteso.
(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/3 **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO "SPECIFICHE ARTICOLAZIONI SETTORIALI" CON CARATTERE DI ASSOLUTA PECULIARITA' NELL'AMBITO DEI COMPARTI "REGIONI - AUTONOMIE LOCALI" ED "AZIENDE ED AMM.NI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO", DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 1993, N. 593. (L'art. 6 del D.P.C.M. n. 593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, e del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente Nazionale per le Strade" - ANAS).

Amministrazione .... provincia

Comparto (b) .... numero dipendenti (c)

Sindacato (d) sigla

Aderente alla confederazione (d) .... sigla

Numero deleghe (e)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.
(d) Denominazione per esteso.
(e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/4 **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE APPARTENENTE A "PARTICOLARI CATEGORIE" CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE (b) ....

Amministrazione .... provincia

Comparto (c) .... numero dipendenti (d)

Sindacato (e) sigla

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (g)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionali.
(b) Specificare la particolare categoria (polizia municipale, personale laureato professionale, segretario comunale, insegnante, ecc...) cui si riferisce la presente scheda.
(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(d) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.
(e) Denominazione per esteso.
(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti la "particolare categoria" rilasciate a favore della organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.
(g) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/5 **Amministrazioni (a)** (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE "SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI" NELL'AMBITO DELLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE" PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (AD ECCEZIONE DEL COMPARTO SCUOLA). (b) ....

Amministrazione .... provincia

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (c) ....

Numero dipendenti appartenenti alla specifica tipologia professionale (d) ....

Sindacato (e) sigla

Aderente alla confederazione (e) .... sigla

Numero deleghe (f)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (g)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome **tel.** **fax**

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali".
(b) Specificare la tipologia professionale (biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, personale laureato professionale, veterinario, radiologo, medico del territorio, avvocato, segretario comunale dirigente, tecnologo, ricercatore ecc..).
(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
(d) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali" attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.
(e) Denominazione per esteso.
(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" rilasciate a favore dell'organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.
(g) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il
alla organizzazione sindacale di categoria il

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

97A3332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Redistribuzione delle quantità non utilizzate dei contingenti 1996. (Comunicato n. 4 del 29 aprile 1997).

Si informa che con regolamento n. 728 della Commissione UE del 24 aprile 1997, pubblicato nella GUCE n. L 108 del 25 aprile, sono state fissate le norme per la redistribuzione nel 1997 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1996 di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94 - modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1897 del 1° ottobre 1996.

L'ammontare dei contingenti da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax, devono pervenire al Ministero entro il termine massimo del 26 maggio 1997, ore 15. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dai funzionari incaricati della competente divisione III della D.G. importazioni/esportazioni, se le stesse vengono presentate a mano, o dal personale dell'Ufficio protocollo generale ove le istanze siano pervenute per via postale.

Le istanze presentate per fax andranno regolarizzate entro il 29 maggio 1997. Anche in tal caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero.

La Commissione UE comunicherà entro il 12 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze saranno valide fino al 30 novembre 1997, termine che non potrà essere prorogato.

Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto nel 1996 o 1997 una licenza di importazione per lo stesso contingentte per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria operatività pregressa, reiferita all'anno 1994, dovranno presentarne la relativa documentazione doganale.

Gli importatori non tradizionali, ove abbiano ottenuto licenze di importazione, ai sensi del regolamento CE 2319/95 e/o del regolamento CE 899/96, per lo stesso contingente per il quale presentano la nuova istanza, dovranno dimostrare di averne utilizzata almeno una nella misura dell'80%.

Si allega fac-simile di domanda.

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC		Quantità totali da redistribuire		Quantità max richied. da op. non tradiz.	
Calzature	ex 6402	99	7474958	paia	4000	paia
Codici SA/NC	6403	51	1141864	paia	4000	paia
	6403	59				
	ex 6403	91	2030955	paia	4000	paia
	ex 6403	99				
	ex 6404	11	5722307	paia	4000	paia
	6404	1910	14904889	paia	4000	paia
Articoli da tavola o cucina in porcellana	6911	10	10181,68	tonn.	4	tonn.
Art. da tav. o cucina in ceramica	6912	00	7223,25	tonn.	4	tonn.
Oggetti in vetro per la tavola ecc.	7013		5079,71	tonn.	3	tonn.
Giocattoli cod. SA/NC	9503	41	280223244	ecu	90000	ecu
	9503	49				
	9503	90				

ALLEGATO II

Schema di domanda

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Importazioni ed esportazioni - Div. III - Viale America - ROMA

Oggetto: Redistribuzione quantità non utilizzate dei contingenti distribuiti nel 1996 per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita Iva) chiede di partecipare alla distribuzione del contingente sottoindicato:

merce (denominazione commerciale del prodotti e voce doganale);

quantità o valore (operatori occasionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento CE - Operatori tradizionali: fino alla concorrenza della operatività dichiarata).

Si dichiara che le importazioni totali nell'anno 1994 per il contingente sopra indicato sono .... (solo operatori tradizionali).

Si dichiara che la licenza (prot. n. ....) ottenuta nel 1996 per il contingente in oggetto e debitamente restituita a codesto Ministero è stata utilizzata nella misura minima dell'80% dell'importo, ovvero. Si dichiara di non aver ottenuto licenze relative alla distribuzione del contingente 1996 e alla redistribuzione del contingente non utilizzato nel 1995 (solo operatori occasionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

97A3372

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vitinia, Monte Procida e Bard

Con decreto interministeriale n. 623 in data 6 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale facente parte del 3° deposito carburanti grande capacità sito nel comune di Vitinia (Roma) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 899, foglio n. 1125, mappale n. 1212, del N.C.T. della superficie di mq 440.

Con decreto interministeriale n. 624 in data 20 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato — del terreno sito in Monte Procida, riportato nel catasto del comune censuario stesso, al foglio di mappa n. 12, mappale n. 83, della superficie complessiva di Ha 00.46.09.

Con decreto interministeriale n. 619 in data 17 febbraio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato «dell'ex Padiglione Genio» sito in comune di Bard (Aosta), riportato nel catasto del c.c. medesimo alla partita 1, foglio 6, mappale 177, del N.C.T. ed alla partita 58, foglio 6, mappali 333 e 177, del N.C.E.U., della superficie complessiva di mq 951.

97A3373

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale «Stramilano» 1997
(Estrazione del 12 aprile 1997)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale «Stramilano» 1997, avvenuta in Roma il 12 aprile 1997:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie T n. 11454 di lire 2 miliardi abbinato all'atleta Tergat Paul;

2) Biglietto serie O n. 19691 di lire 150 milioni abbinato all'atleta Cheriyuot Kenneth;

3) Biglietto serie O n. 02043 di lire 100 milioni abbinato all'atleta Koech Jonah;

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 10 premi di lire 20 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie B	54526	6) Biglietto serie N	54918
2) Biglietto serie B	56130	7) Biglietto serie U	65040
3) Biglietto serie G	94114	8) Biglietto serie AC	14466
4) Biglietto serie I	03195	9) Biglietto serie AC	55860
5) Biglietto serie N	01313	10) Biglietto serie AC	96094

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie T 11454 L. 2.000.000

2) Biglietto serie O 19691 L. 1.500.000

3) Biglietto serie O 02043 L. 1.000.000

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

97A3371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Giuseppe Alberani a r.l.», in Minerbio.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 il dott. Pietro Gallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Giuseppe Alberani a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 6 febbraio 1989, in sostituzione del rag. Umberto Campajola Ghirardini deceduto.

97A3374

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 maggio 1997

Dollaro USA	1710,57
ECU	1929,69
Marco tedesco	989,63
Franco francese	293,28
Lira sterlina	2771,64
Fiorino olandese	879,88
Franco belga	47,959
Peseta spagnola	11,737
Corona danese	259,81
Lira irlandese	2550,97
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,857
Dollaro canadese	1238,02
Yen giapponese	13,529
Franco svizzero	1162,15
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	239,74
Corona svedese	216,72
Marco finlandese	328,07
Dollaro australiano	1334,93

97A3459

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M08A «storia della filosofia».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3338

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8, del decreto presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: D01C «geologia strutturale», comprendente la disciplina geologia strutturale.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A3336

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G04X «genetica agraria», per la disciplina biotecnologie genetiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A3335

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si comunica che, presso la facoltà di farmacia della Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: C07X «chimica farmaceutica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3334

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative):

settore scientifico-disciplinare: P01A «economia politica», disciplina «economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3337

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante un posto di ricercatore universitario per il seguente settore scientifico-disciplinare:

A02B «Probabilità e statistica matematica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione di questa facoltà.

97A3453

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 37, adottata il 4 aprile 1997, ha nominato il segretario generale dott. Giuseppe Greco, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

97A3379

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, preso atto della scomparsa del segretario generale dott. Mario Zerbinato avvenuta in data 22 febbraio u.s., già nominato conservatore con atto n. 323 del 6 novembre 1995; visto l'urgenza di procedere alla nomina del conservatore del registro delle imprese; visto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993; delibera di nominare conservatore del registro delle imprese il segretario generale f.f. dott. Franco Del Mastro.

97A3380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa agricola "Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.", in Anzola dell'Emilia». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 24 agosto 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 63, prima colonna, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il rag. *Malagutti* Paolo, è stato nominato commissario liquidatore ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il rag. *Malaguti* Paolo, è stato nominato commissario liquidatore ...».

97A3381

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11